

DIRITTI SOCIALI

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506 - fax 06 3215910

postatarget
creative
MBPA/CN/C1/CONV/101/2016
Posteitaliane



INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno III - n. 4 - Novembre 2017

RED dei pensionati e Dichiarazioni di Responsabilità per gli invalidi civili

La scadenza si avvicina...

Hai presentato il modello RED o la Dichiarazione di responsabilità?

L'Inps potrebbe sospendere o addirittura revocare la maggiorazione della pensione o l'indennità per invalidità civile!!!

Recati al più presto al Patronato INAC, il servizio è gratuito.

Oltre ogni aspettativa ...

Aspettativa di vita ed importo delle pensioni: un legame devastante per le nuove generazioni.

Il dibattito sulle pensioni si concentra quasi esclusivamente su due temi: l'aspettativa di vita ed i riflessi sull'età pensionabile e l'importo della pensione per chi ha iniziato a lavorare dal 1996. Dibattito che si trasforma in scontro soprattutto fra chi vuol mantenere l'adeguamento all'aspettativa di vita e chi vuol ridimensionarlo o posticiparlo di qualche mese. Il buon senso, merce preziosa in quest'epoca, porterebbe a dire che 67 anni è un'età adeguata per andare in pensione ma sarebbe certamente eccessiva per alcune categorie di lavoratori. L'aspettativa di vita ha superato 80 anni

per gli uomini, 85 per le donne. In pochi considerano però un presupposto fondamentale: pur vivendo più a lungo si perde capacità lavorativa, al pari di 20/30 anni fa. Se il presupposto è tale, è ovvio che aumentando l'età per la pensione, si finisce per scaricare oneri dalla pensione ad altri capitoli di spesa, soprattutto sul Servizio sanitario nazionale e sulle aziende: i lavoratori anziani producono di meno. A questo aggiungiamo che il ricambio generazionale avverrà lentamente e la disoccupazione giovanile sarà ed in parte lo è già, un problema sociale. Come spesso accade, la politica prende decisioni legate ai problemi di cassa, con poca lungimiranza e scarsa attenzione verso le nuove generazioni.

L'INAC non è rimasta a guardare! Già tre anni fa ha presentato una petizione con oltre 100mila firme per l'abolizione del rapporto tra aspettativa di vita e pensioni. Poco più di due mesi fa ha presentato una proposta per la "pensione di garanzia", che consente di cumulare la pensione ordinaria all'assegno sociale, così da garantire mille euro a tutti. Per gli autonomi, in particolare per i coltivatori diretti, le future pensioni saranno da fame, da 290 a € 500. Dare un futuro dignitoso alle nuove generazioni, questo dovrebbe essere l'obiettivo principale per la politica. Di certo lo è per il Patronato INAC!

Corrado Franci,
Direttore generale Inac

Indennità di disoccupazione agricola

Scadenza al 31 marzo

Il 31 marzo è il termine per presentare la domanda di indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione del 2017. Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto l'assegno per il nucleo familiare. L'interessato deve poi valutare se è necessario od opportuno presentare la dichiarazione dei redditi, dato che è l'unico modo per recuperare le eventuali detrazioni fiscali spettanti, che spesso ammontano a diverse centinaia di euro.

Il Patronato INAC ed il CAF Cia sono a disposizione per fornire le informazioni del caso

Sostieni Diritti Sociali

utilizza il bollettino allegato per versarci un contributo, decidi te l'importo... che valore dai all'informazione? - Sostieni Diritti Sociali, perché... è bello essere informati!

DONNE E PENSIONI

Dal 2018 necessari 66 anni e 7 mesi

Il 2018 è l'anno di completamento della famigerata riforma Fornero: le lavoratrici dipendenti ed autonome potranno andare in pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti di età già vigenti per gli uomini, 66 anni e 7 mesi e sempre che abbiano accreditati almeno 20 anni di contributi (ne bastano 15 se antecedenti al 1992). Esiste la possibilità solo per le nate nel 1952 di anticipare l'età pensionabile a 64 anni e 7 mesi qualora, entro il 2012, hanno 20 anni di contributi accreditati e questi ultimi sono stati perfezionati utilizzando i soli contributi maturati in qualità di dipendenti del settore privato, escludendo gli eventuali contributi volontari, i figurativi accreditati per eventi estranei al rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Questa deroga non è invece attribuibile con i 15 anni di contributi al 1992. Rimarranno invariati nel 2018 i requisiti per ottenere la pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi per le lavoratrici del settore privato e del pubblico impiego, 42 anni e 10 mesi di contributi per i colleghi uomini, a prescindere dall'età. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando i diversi spezzoni di contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali, a condizione che non si sovrappongano. CL

SUCCESSIONE EREDITARIA

Se hai necessità di assistenza per la redazione e la presentazione della dichiarazione di successione, rivolgiti ai nostri uffici, troverai l'assistenza qualificata ed un servizio a prezzi concorrenziali

ANTICIPO PENSIONISTICO

La soglia minima esclude tanti lavoratori

I lavoratori che avranno una pensione sotto i mille euro lordi difficilmente potranno richiedere l'APE volontario. Dalla lettura del testo del Decreto che dà il via alla seconda fase dell'Anticipo Pensionistico, appare evidente che il già non molto appetibile provvedimento con cui il Governo tenta di dare (l'ennesimo) rimedio alle conseguenze della famigerata riforma Fornero, potrà essere richiesto solo da una parte dei lavoratori. Ricordiamo che l'APE volontario altro non è che un prestito pensionistico erogato da banche ed assicurazioni e che dovrà essere restituito dall'interessato al momento dell'effettivo pensionamento. La condizione posta alla base della richiesta, è rappresentata dall'importo della futura pensione mensile: al netto della rata di restituzione dell'anticipo deve essere almeno superiore ad € 702,65 (1,4 volte il trattamento minimo). Da questa ultima condizione la considerazione riportata all'inizio dell'articolo: i lavoratori che potranno richiedere l'APE dovranno poter contare su una futura pensione di importo lordo superiore a mille euro. In estrema sintesi, i lavoratori che avranno una pensione di importo basso, sono esclusi dal provvedimento in commento. L'erogazione dell'anticipo si interrompe se l'interessato ottiene nel frattempo la pensione anticipata o l'assegno di invalidità. In questa ipotesi la rata di restituzione verrà ovviamente rideterminata. CT

PERSONALE DELLA SCUOLA
PENSIONAMENTO 2018

Nel periodo compreso tra fine dicembre 2017 e gennaio 2018 gli appartenenti al comparto della scuola che vogliono accedere alla pensione dal

1° settembre 2018

dovranno presentare la domanda di pensione.

Per verificare il possesso dei requisiti e conoscere l'importo presunto della pensione rivolgetevi presso i nostri uffici.

Personale qualificato vi assisterà gratuitamente.



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Pensioni

Aumenta l'aspettativa di vita

L'aumento dell'aspettativa di vita condanna i lavoratori ad aspettare 67 anni prima di andare in pensione di vecchiaia. La rilevazione Istat non lascia scampo: dal 2019 saranno necessari 5 mesi di età (e lavoro) in più per poter andare in pensione. Il dibattito parlamentare sulla legge di Bilancio potrebbe portare a qualche novità, anche se l'Inps, per bocca del suo fin troppo iperattivo Presidente, si è già espresso in merito: il costo di un'eventuale slittamento o blocco del meccanismo introdotto dalla riforma Fornero sarebbe insostenibile per l'Istituto. In base alle regole vigenti, l'età per richiedere la pensione di vecchiaia passerà nel 2019 dagli attuali 66anni e 7mesi, a 67 anni. Non possiamo che segnalare come nel 2015, "stranamente" l'aspettativa di vita era calata, ma così come avviene con il prezzo dei carburanti (il lettore ci perdonerà l'esempio), quando cala il prezzo del petrolio, i prezzi dei carburanti non calano, quando aumenta...aumen-

tano! Saranno in particolar modo penalizzate le donne del settore privato, che da gennaio 2018 potranno avere la pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti degli uomini, con un incremento di un anno e cinque mesi rispetto al 2017. Aumentano anche i requisiti contributivi per la pensione anticipata: dal 2019 saranno necessari 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini, attualmente 42 anni e 10 mesi, un anno in meno per le donne. Per i lavoratori precoci saranno necessari 41 anni e 5 mesi di contributi (attualmente 41 anni). Sale a 67 anni il requisito anagrafico per l'assegno sociale ed in generale per tutte le prestazioni pensionistiche comprese quelle assistenziali, erogate dall'Inps. Unici "indenni" da questa automaticità, i lavoratori impiegati in attività usuranti, che fino al 2026 non subiranno gli effetti dell'adeguamento alla speranza di vita.

CT

Pensioni

Quota 41 più facile da raggiungere per gli invalidi

Il lavoratore con un'invalidità riconosciuta superiore al 74% o sordomuto, può beneficiare della maggiorazione di 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto, ai fini pensionistici. Sono interessati all'opportunità in commento anche i lavoratori precoci, quelli cioè che hanno almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 19° anno di età e rientrano in profili professionali e sociali predeterminati:

- a) disoccupati per licenziamento o dimissioni per giusta causa,
- b) assistenti di familiari disabili;

- c) invalidi civili almeno al 74%;
- d) lavoratori impegnati in attività o mansioni gravose, che esercitano tali ultime attività in via continuativa per almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
- e) addetti ai lavori usuranti.

I lavoratori che rientrano nelle categorie e rispettano il requisito contributivo sopra indicato e maturano i requisiti entro il 2017, devono presentare la domanda di pensione entro il 30 novembre; per il 2018 entro il primo marzo od entro il 30 novembre. Questi soggetti, possono be-

neficiare, oltre che del requisito ridotto di 41 anni contributi previsto per tutti i lavoratori precoci, della maggiorazione sopra descritta, fino al massimo di cinque anni. Un lavoratore che ad esempio, ha prestato per 10 anni attività lavorativa in costanza, per l'intero periodo, di un'invalidità riconosciuta superiore al 74%, ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi, potrà computare in aggiunta e gratuitamente, due anni di contributi aggiuntivi. CL

Lavoro part-time

Se lo conosci ... non lo eviti

"Mi hanno detto che se gli ultimi anni di lavoro li faccio a part-time mi rovino la pensione". Questa frase è piuttosto ricorrente nei nostri uffici. Molte persone che, per i motivi più disparati, prendono in considerazione la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da full-time a part-time, ricevono informazioni errate o traggono conclusioni affrettate. Il problema principale è quello di comprendere come incide il lavoro part-time sulle prestazioni pensionistiche. A differenza di quanto si pensa, il part-time non sempre allontana il "traguardo" della pensione; certamente influisce negativamente sull'importo della stessa, dato che la retribuzione percepita dal lavoratore è inferiore al tempo pieno. Per quanto riguarda il diritto alla pensione, nel settore privato il periodo di lavoro part-time (sia orizzontale che verticale) viene conteggiato al pari del tempo pieno, a condizione che venga rispettato il

"minimale Inps" per il lavoro dipendente: presenza di un reddito di poco superiore a € 10mila. Per i lavoratori del pubblico impiego le regole sono più favorevoli: non vi sono minimi di reddito da rispettare e gli anni di servizio ad orario ridotto vengono considerati utili per intero. Gli effetti negativi conseguenti alla diminuzione della retribuzione si faranno sentire solo sulla parte di pensione determinata con il sistema contributivo, quella dal 2012 in poi, visto che l'importo dei contributi dipende esclusivamente dalla retribuzione. La quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, quindi per i periodi di lavoro antecedenti al 2012, non diminuisce anche se la carriera lavorativa termina ad orario ridotto. La retribuzione pensionabile rimane sostanzialmente pari a quella che avrebbe percepito in caso di lavoro a tempo pieno, ampliando il periodo lavorativo interessato alla determinazione dell'importo di pen-

sione. In qualche caso il pensionato potrebbe addirittura guadagnarci! Se dalla determinazione della pensione futura il lavoratore dovesse essere troppo penalizzato, niente paura, potrà richiedere il riscatto dei periodi part-time o il versamento dei contributi volontari. Sono meccanismi onerosi ovviamente, ma spesso il ritorno sull'importo della pensione è molto importante. Gli effetti del part-time possono essere molto più pesanti per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995. Potendo ottenere la pensione di vecchiaia soltanto al raggiungimento di un importo pari ad 1,5 volte il valore dell'assegno sociale (ad oggi circa € 650/mese), è evidente che lavorare per più anni con un contratto di lavoro part-time potrebbe non far raggiungere il predetto importo. Questa eventualità costringe il lavoratore a posticipare la pensione finché tale condizione non viene raggiunta o fino ai 70 anni di età.

Giuliano Testi

Riscatto contributivo

Cosa, Come, Quando

Come anticipare la pensione utilizzando il riscatto? E' possibile versare volontariamente (riscattare) i contributi quando per diversi motivi sono rimasti scoperti. I periodi per cui si chiede il riscatto sono utili sia per ottenere la pensione che per l'importo della stessa. E' possibile riscattare:

- a) Corso legale di laurea, lauree brevi ed i titoli di studio ad esse equiparati - formazione professionale, studio e ricerca
- b) Contributi omessi o prescritti, quando il datore di lavoro non li ha versati anche se il recupero è ormai prescritto
- c) Congedo parentale collocato fuori dal rapporto di lavoro, ovvero, la maternità;
- d) Lavoro all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia, oppure periodi di aspettativa senza assegni per seguire il coniuge all'estero;
- e) Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per cause previste dalla legge o dal contratto;

- f) Svolgimento del Servizio civile per periodi successivi al 2008;
- g) Periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prima del 1996;
- h) Periodi che intercorrono tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei, successivi al 1996;
- i) Periodi di lavoro socialmente utile solo al fine di aumentare l'importo della pensione;
- j) Periodi di integrazione per lavoro part-time successivi 1996;
- k) Periodi di praticantato dei promotori finanziari e dei giornalisti;
- l) Periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia;

La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento dall'interessato. L'onere da pagare può essere rateizzato fino a 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi. **DZ**

Ape social e lavoratori precoci

Nuove scadenze per le domande dal 2018

Nel 2018 le domande di accesso all'Ape social potranno essere presentate dal 1° gennaio e fino al 31 marzo, mentre quelle per i lavoratori precoci dal 1° gennaio al 1° marzo. L'Inps avrà tempo sino al 30 giugno per comunicare l'accettazione o meno delle istanze. Le domande potranno essere presentate anche successivamente alla scadenza e comunque entro il 30 novembre ma saranno prese in considerazione solo se ci saranno ancora risorse disponibili. La modalità di presentazione è esclusivamente telematica ed è necessario che a corredo venga inserita tutta la documentazione richiesta dalla norma. Ricordiamo che l'APE Social è un "assegno di accompagnamento alla pensione", destinato ai soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;
 - non devono essere titolari di pensione diretta;
 - almeno 30 anni di contributi accreditati, 36 per chi ha svolto per almeno 6 anni in via continuativa una delle 11 attività gravose, specificatamente individuate;
 - si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) stato di disoccupazione;
 - b) assistenza da almeno 6 mesi ad un familiare convivente con handicap grave;
 - c) invalidità civile per almeno il 74%;
 - d) svolgono un'attività lavorativa gravosa o usurante.
- Il beneficio per i lavoratori precoci si concretizza con la possibilità di andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi e spetta in presenza delle stesse condizioni sopra elencate per l'Ape social, ai lavoratori con almeno un anno di contributi per periodi di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età. **CL**



Trasformare la NASpI in DIS-COLL

Ora è possibile

Il collaboratore che per errore ha presentato all'Inps la domanda di NASpI (ex indennità di disoccupazione) al posto della DIS-COLL, per licenziamenti avvenuti nel 2016, può comunque ottenere il pagamento dell'indennità. Entrambe le prestazioni consistono in un'indennità economica a sostegno di chi ha perso il lavoro, ma formalmente hanno denominazioni e requisiti

differenti: la DIS-COLL è dedicata al collaboratore disoccupato, mentre la NASpI è dedicata agli ex dipendenti. Rispettati i requisiti di legge, l'ex collaboratore "distratto" può presentare una nuova domanda telematica utilizzando le credenziali di accesso ai servizi online dell'Inps, oppure può rivolgersi agli uffici del Patronato INAC. **Tatiana Sanrocchi**

Lavoro usurante

Requisiti e domande nel 2018

Chi ha svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, riconosciuti come usuranti, ha la possibilità di ottenere la pensione con requisiti ridotti rispetto agli altri lavoratori: 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi di età. Le domande di riconoscimento del beneficio, corredate dai documenti previsti dalla norma, devono essere presentate all'Inps telematicamente, entro il primo maggio dell'anno precedente a quello in cui gli stessi requisiti vengono rispettati. Ad esempio, entro il primo maggio 2018 dovranno essere presentate le domande di chi maturerà i requisiti nel corso del 2019. La presentazione della domanda oltre il termine comporta il differimento della decorrenza della pensione da 1 a 3 mesi a seconda del ritardo. Entro il 30 ottobre di ogni anno, l'Inps comunicherà l'accoglimento o meno della domanda, indicando la prima decorrenza utile della pensione. Attenzione: è importante non confondere la domanda di accesso al beneficio con la domanda di pensione, che dovrà essere presentata successivamente alla risposta positiva dell'Inps. **CL**

Ape Social

Utilizzo dei contributi esteri e Naspi

Con un recente messaggio, l'Inps interviene a chiarire l'accesso all'Ape social per i lavoratori che hanno contributi accreditati all'estero o che hanno presentato domanda di Ape prima del termine della Naspi o di altro ammortizzatore sociale (mobilità, ecc.). I 30 o 36 anni di contributi necessari per richiedere l'APE social, potranno essere composti anche dai contributi "esteri", comunitari ed extracomunitari, a condizione che i Paesi ospitanti abbiano stipulato le specifiche convenzioni con l'Italia. Le domande presentate dopo il 15 luglio (ed entro il 30 novembre), verranno riesaminate senza intervento dell'interessato, a meno che non siano già state respinte, nel qual caso

è necessario presentare una nuova domanda. Oggetto dell'interessamento dell'Inps, anche le domande di accesso presentate prima del termine della Naspi o di altro ammortizzatore sociale (vedi ad esempio la mobilità), a condizione che sia terminato entro il 14 luglio 2017 (interessa anche i lavoratori cd "precoci"). Il soggetto che ha presentato domanda prima della scadenza del 15 luglio, quando beneficiava ancora dell'ammortizzatore sociale e per questo motivo si è visto respingere la richiesta, potrà ottenere l'APE o la pensione quale lavoratore precoce (quarantunisti), sempre che lo stesso ammortizzatore abbia esaurito gli effetti entro la stessa data. **DZ**

Legge di Bilancio 2018

Le disposizioni fiscali, previdenziali e per il Lavoro

Una legge di Bilancio ricca di novità quella presentata qualche giorno fa al Senato e che inizia così il vaglio dei due rami del Parlamento. Rispettoso della "tradizione" consolidata negli ultimi due decenni, probabilmente il Governo racchiuderà in unico maxi emendamento le correzioni/integrazioni che dovesse emergere nel dibattito parlamentare, sul quale poi porrà la fiducia. Nei 120 articoli che al momento la compongono, troviamo le proroghe (con alcune correzioni) dei bonus fiscali, insieme a qualche "novità" (ne diamo conto nelle pagine 4 e 5). Per le imprese il capitolo più interessante è quello sugli sgravi contributivi per le nuove assunzioni e la proroga dello sgravio contributivo per tre anni per i giovani Coltivatori Diretti e Iap. Trova spazio anche il "capitolo pensioni" con un'interessante apertura sull'Anticipo Pensionistico.

Le disposizioni previdenziali e per il Lavoro

Sconto sui requisiti contributivi dell'Anticipo Pensionistico social per le lavoratrici madri: sei mesi per ogni figlio entro il massimo di due anni. Insieme a questo, ampliamento dei soggetti che potranno beneficiare dell'APE Social ed apertura alla pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci, anche ai lavoratori il cui stato di disoccupazione è dovuto alla scadenza naturale di un contratto di lavoro a tempo determinato. Nessun intervento al momento per bloccare l'aumento dell'età pensionabile, conseguente all'aumento dell'aspettativa di vita (dal 2019 aumenta di 5 mesi), per la riapertura dell'ottava salvaguardia pensionistica, per la pensione in regime di "opzione donna", ferma al 31 dicembre 2015, per la possibilità di richiedere l'APE social o la pensione con i criteri dedicati ai lavoratori precoci, per le persone che non hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali, perché, ad esempio, non hanno presentato nel termine di 68 giorni la richiesta di Naspi.

- **Anticipo Pensionistico social.** Lo sconto sui requisiti contributivi per le lavoratrici madri è di 6 mesi per ogni figlio fino al massimo di due anni. Ad esempio, le lavoratrici con 4 figli potranno chiedere l'erogazione della somma mensile APE social (non è ancora la pensione), a 63 anni di età, con almeno 28 anni di contributi anziché 30 (34 anni di contributi se rientrano tra i lavoratori impiegati in lavori gravosi, anziché 36). Ulteriore intervento per i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del contratto a termine: unica condizione è che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

- **Lavoratori precoci.** Sono i lavoratori che hanno accreditati almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età. Possono andare in pensione a 41 anni di contributi all'ulteriore condizione che rientrino in una delle categorie specificamente previste. Così come per l'APE social, potranno beneficiare dei requisiti ridotti se sono in stato di disoccupazione a causa della scadenza naturale del contratto di lavoro, a condizione che nei 3 anni pre-

cedenti la cessazione abbiano periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

- **Rendita integrativa temporanea (RITA).** L'erogazione anticipata di quanto accumulato nel fondo di previdenza complementare dal lavoratore, questa è di fatto la RITA, fino all'effettivo pensionamento, viene stabilizzata, quindi non più soggetta a proroghe. La legge di Bilancio interviene a semplificare questo strumento, sganciandolo dai requisiti APE. Potranno richiedere l'anticipazione anche i lavoratori che compiranno l'età per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi, a condizione che risulti cessato il rapporto di lavoro. Potranno richiederla anche quei soggetti che sono inoccupati per un periodo superiore a 24 mesi e che matureranno l'età per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.

- **Anticipo Pensionistico volontario:** prorogata di un anno la possibilità di richiesta (scadenza a fine 2019).

- **Aumento dell'occupazione:** strutturato un incentivo per i datori di lavoro del settore privato (con l'esclusione dei lavoratori domestici), che assumono giovani under 30 (per il 2018 anche per gli under 35), con contratti a tutele crescenti: sconto triennale del 50% per i contributi previdenziali con limite a € 3mila (per gli under 35, lo sconto è per un anno). L'esonero interessa anche le assunzioni effettuate a novembre e dicembre 2017, con decorrenza dello sconto dal 2018. Si applica anche per la prosecuzione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato a prescindere dall'età del lavoratore al momento della prosecuzione, ma è limitato ad un solo anno. Interessata anche l'assunzione, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, degli studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio. In questo ultimo caso la riduzione dei contributi è del 100%.

- **Lotta alla povertà.** aumenta del 10% il Reddito di inclusione (Rei), per le famiglie numerose (530 - 540 euro); ampliati i beneficiari con priorità ai nuclei familiari nei quali è presente un disoccupato con più di 55 anni di età.

- **Sgravi contributivi per giovani Coltivatori Diretti e Iap:** proroga della disposizione prevista dalla legge di Bilancio 2017. I CD e gli Iap under 40 che si iscrivono all'Inps nel 2018, possono richiedere per i primi tre anni lo sgravio dei contributi (non dell'Inail) del 100% per tre anni, del 66% per il quarto anno, del 50% per il quinto. L'agevolazione è soggetta al limite del "de minimis".

- **Proroga CIGS e mobilità in deroga.** Possibilità di proroga di 12 mesi della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le aziende con più di 100 dipendenti, a condizione che dimostrino che il programma di investimenti messo in atto non risulta attuabile in 24 mesi e che prevedano la ricollocazione dei lavoratori attraverso un piano di recupero occupazionale.

Romolo Esposito

Rivalutazione delle pensioni

Legittimi per la Corte Costituzionale i mini rimborsi

Chiusa definitivamente la partita sulle mancate rivalutazioni delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps (circa € 1.500/mese): la Corte conferma la legittimità della parziale rivalutazione per gli anni 2012 e 2013. Il mini rimborso erogato ai pensionati interessati dal Governo nel 2015, a fronte della dichiarazione di illegittimità del blocco totale della rivalutazione, viene ritenuta dalla Corte "...un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica...".

La restituzione di una parte della rivalutazione è solo ai pensionati con importi di pensione compresi tra 3 e 6 volte il trattamento minimo, per i giudici della Corte Costituzionale, è quindi un giusto compromesso, tra diritto personale e necessità collettiva. **CT**



REDDITO DI INCLUSIONE

TUTTO PRONTO PER IL DEBUTTO DAL 2018

Al momento sono interessati i nuclei familiari composti (anche) da minori o disabili, donne in stato di gravidanza o ultra55enni disoccupati in seguito a licenziamento. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, debutta REddito di Inclusionione. Sono interessati circa 400mila nuclei familiari ed andrà a sostituire l'attuale sostegno all'inclusione attiva e l'assegno di disoccupazione per gli ultra55enni disoccupati. Potranno presentare la domanda i nuclei familiari con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o con disoccupati ultra55enni, disoccupati da almeno tre mesi per licenziamento. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno due anni in via continuativa e deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 6mila;
- componente reddituale dell'ISEE (ISR), non superiore ad € 3mila;
- valore del patrimonio immobiliare, con esclusione della casa di abitazione, non superiore a € 20mila;
- valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 6mila, maggiorata di € 2mila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino al massimo di € 10mila.

In aggiunta ai predetti requisiti e condizioni, i componenti il nucleo familiare devono rispettare alcuni "indicatori del tenore di vita":

- alcun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o comunque avere la piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (con esclusione di quelli per i quali è prevista l'agevolazione fiscale per le persone con disabilità);
- alcun componente deve risultare intestatario a qualunque titolo o comunque avere la piena disponibilità di navi ed imbarcazioni da diporto.

Il sussidio verrà erogato tramite una carta ricaricata bimestralmente di € 190 mensili per i nuclei familiari monocomponente, fino al massimo di € 485 per i nuclei con oltre quattro componenti. La carta potrà essere utilizzata per gli acquisti in esercizi commerciali e pagare le bollette e darà diritto allo sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate. Non oltre la metà dell'importo assegnato potrà essere "monetizzato" dall'interessato. Il ReI verrà erogato al massimo per 18 mesi; la nuova richiesta potrà avvenire non prima di sei mesi dall'ultima erogazione.

CT

INTERESSI PASSIVI

DETRAIBILI PER IL CONIUGE SUPERSTITE

Con una recente risoluzione, in materia di detraibilità degli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche il coniuge superstite che subentra nel pagamento delle rate restanti può usufruire della detrazione del 19%. Il caso è stato posto all'Agenzia da un contribuente che aveva contratto con il coniuge un mutuo ipotecario per ristrutturare la propria abitazione e che, in seguito alla morte della moglie ed alla voltura del finanziamento a suo nome, si è visto negare da un Caf il diritto di detrarre il totale degli interessi passivi. L'amministrazione finanziaria ha risposto stabilendo che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi ed oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto

per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è titolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo. Sebbene l'orientamento in commento è riferito agli interessi su mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'Agenzia ritiene che lo stesso principio si può applicare anche per gli interessi su mutuo contratto per ristrutturare l'abitazione principale. In conclusione, se il coniuge superstite cointestatario, insieme al coniuge, del mutuo stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, ha anche provveduto ad accollarsi l'intero finanziamento, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla norma.

Paolo Bendia

LOCAZIONI BREVI

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell'immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata. Questa la sintesi del chiarimento fornito con una recente circolare dall'Agenzia delle entrate. Il 16 ottobre è scaduto il termine per gli intermediari per il versamento della ritenuta del 21% dovuta sui canoni di locazione per gli affitti brevi, ricevuti dagli inquilini e riversati dall'11 settembre ai proprietari degli immobili, al netto della ritenuta della stessa ritenuta. Le locazioni brevi devono interessare immobili con destinazione residenziale ed abitativa inseriti nella categoria da A1 ad A11 e relative pertinenze, oppure delle singole stanze, con esclusione della A10. Devono avere una durata inferiore a 30 giorni, inerente la singola pattuizione contrattuale, devono essere stipulati da persone fisiche non nell'esercizio di attività imprenditoriale anche se con l'intervento di intermediari (vedi ad esempio Airbnb). Possono effettuare anche i comodatari ed i locatori ai quali nel contratto non è impedito di locare (i primi) o sub locare (i secondi) l'immobile concesso in uso/locazione. Per l'imposizione fiscale dei

canoni di locazione percepiti con i contratti stipulati nei termini appena citati e con le particolarità che andremo ad evidenziare, il contribuente può optare per la cedolare secca al 21% (vedi articolo in queste pagine). Il regime fiscale della cedolare si applica anche sulla parte di canone richiesto in funzione ad alcune attività accessorie, quali la fornitura della biancheria, servizio di pulizia dei locali, wifi, aria condizionata. Escluso il servizio di colazione, pasti, messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche ed interpreti. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Gli eventuali intermediari che intervengono anche nella sola gestione del contratto e nel pagamento dei corrispettivi conseguenti, anche se non residenti fiscalmente in Italia, devono tra le altre cose operare una ritenuta d'acconto del 21% sui canoni. Se il locatore ha scelto la cedolare secca, la ritenuta si considera a titolo di imposta. Il locatore deve pertanto accertare quale ruolo gioca l'intermediario nella sua attività: se è solo quello di favorire l'incontro domanda offerta, non sarà tenuto a fare alcun che, se invece fa da tramite, dovrà anche comunicare i dati delle parti all'amministrazione finanziaria. La ritenuta si applica sull'importo lordo indicato nel contratto, escludendo

Lavoro a tempo determinato La detrazione in caso di periodi a cavallo di due periodi d'imposta

Con una recente risoluzione, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire l'applicazione delle detrazioni fiscali per i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato con durata a cavallo di due periodi di imposta. Le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati devono essere determinate in base al periodo di lavoro prestato nell'anno. Tra i giorni, relativi ad anni precedenti per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali il contribuente ha già beneficiato delle stesse detrazioni, per un periodo

superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato ha una durata complessiva di 12 mesi ricadenti in due periodi d'imposta, nel secondo anno è possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente, per il quale il dipendente ha percepito solo parte della retribuzione maturata, quindi non ha potuto beneficiarne. L'evidenza di tale situazione è a carico del datore di lavoro, che deve compilare, coerentemente alla situazione del lavoratore, la Certificazione Unica allo stesso dedicata.

MB

Rottamazione cartelle

Le novità del Decreto collegato

Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato al Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, consente la rottamazione delle cartelle ai ruoli compresi tra il 2000 ed il 2016 ed a chi era stato escluso perché non ha pagato cartelle precedenti. Riammessi anche i contribuenti che non hanno pagato nei termini una od entrambe le due rate della rottamazione già concessa. La scadenza del pagamento è il 7 dicembre. Nella prima versione del decreto veniva concessa la possibilità di rottamare ruoli già scaduti e notificati tra gennaio e settembre 2017. Ora l'apertura anche ai ruoli notificati dal 2000 a tutto settembre 2017. Il termine per inviare la richiesta di rottamazione è fissato ora e per tutti al 15 maggio del prossimo anno. Potrà beneficiarne anche il contribuente che ha già un piano di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016. Entro il 30 giugno

2018 riceverà una comunicazione con gli importi delle rate scadute e non pagate. Entro il 31 luglio dovrà versare saldare questa parte, dopo di che potrà beneficiare della rottamazione per il debito residuo. Entro il 30 settembre riceverà "il conto" dall'Agenzia riscossione, che dovrà pagare in tre rate: ottobre 2018 e novembre 2018 per l'80% del debito, febbraio 2019 per il restante 20%. Ricordiamo che la rottamazione consente di beneficiare dell'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora ma non degli interessi legali per le rate successive alla prima. Se la pratica di rottamazione interessa un ruolo non già oggetto di rateizzazione, la comunicazione dell'Agenzia arriverà entro il 30 giugno e le rate saranno 5: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 per l'80% del debito, febbraio 2019 per il restante 20%.

CT

le eventuali penali, caparre, depositi cauzionali, spese per costi e consumi effettivamente sostenuti dal locatario. Se questi ultimi sono a titolo forfettario, fanno parte della base imponibile sulla quale determinare la ritenuta. L'intermediario dovrà rilasciare al locatore la Certificazione Unica da utilizzare in fase di dichiarazione dei redditi. Per questi contratti la cedolare si applica anche per i contratti di sublocazione e per i contratti conclusi dal comodatario. In caso di comproprietà dell'immobile, se il contratto è stipulato da uno solo dei comproprietari e la ritenuta è stata operata e certificata solo per quest'ultimo, solo l'effettivo locatore può utilizzare la ritenuta a riduzione delle imposte dovute. Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro quota in sede di dichiarazione, applicando la cedolare o il regime Irpef ordinario. Se per qualunque motivo la ritenuta non viene effettuata o certificata, il locatore deve liquidare l'imposta (sostitutiva od Irpef). MB



Legge di Bilancio 2018

Le disposizioni fiscali

Il disegno di legge per il Bilancio 2018 ripropone alcuni dei bonus già in vigore nel 2017, alcune riedizioni di disposizioni in vigore negli anni precedenti e qualche novità. Al momento di andare in stampa il disegno di legge è ancora in discussione nelle commissioni parlamentari e solo dopo il passaggio nei due rami del Parlamento le disposizioni in esso contenute diventeranno operative. Delle disposizioni inerenti la lotta alla povertà, a quelle pensate per favorire il lavoro e quelle di natura previdenziale, ne diamo conto alle pagine 2 e 3.

Le disposizioni fiscali

- **Detraibili le spese per gli abbonamenti a mezzi pubblici:** riedizione della detrazione ai fini Irpef di qualche anno fa. Le spese per gli abbonamenti per tram, bus, metro, treni regionali ed interregionali, tornano ad essere detraibili al 19% fino a € 250 di spesa annuale. La detrazione potrà essere beneficiata dal datore di lavoro se sostiene o rimborsa la spesa al dipendente od ai familiari dello stesso.
 - **Interventi di riqualificazione energetica:** confermata la detrazione del 65% della spesa sostenuta nel limite di:
 - € 30mila per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
 - € 40mila per la riqualificazione dell'involucro di edifici esistenti e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
 - € 100mila per la riqualificazione energetica globale.
- Passa dal 65 al 50% la detrazione per le caldaie a condensazione ed a biomassa, per la posa in opera di infissi e di schermature solari. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- **Bonus ristrutturazione:** confermata la detrazione al 50% dall'Irpef per le spese sostenute fino ad un massimo di € 96mila, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Gli interventi qualificabili di ordinaria manutenzione ordinaria dovranno interessare solo le parti comuni degli edifici, mentre quelli di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e recupero e risanamento conservativo, potranno interessare anche le singole abitazioni.
 - **Bonus mobili:** viene confermata per il 2018 la detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite di € 10mila, per

l'acquisto di arredi (armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere, ecc.), mobili del bagno, componenti della cucina, grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, tutti di classe non inferiore alla A+, forno anche se di classe A), se acquistati in occasione della ristrutturazione dell'abitazione. La spesa detraibile deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

- **Bonus verde:** dal prossimo anno sarà possibile detrarre dall'Irpef il 36% delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione e piantumazione di giardini, terrazzi, balconi e cortili anche condominiali, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili; spesa massima ammissibile € 5mila. La detrazione del 36% delle spese sostenute, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- **Sisma bonus:** detrazione fiscale variabile dal 70 all'80% per le spese sostenute fin dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici effettuati su edifici (abitativi e per attività produttive), ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità e per la classificazione e la verifica sismica dell'immobile. Massimale di spesa detraibile € 96mila per immobile e per anno. Se le spese interessano parti condominiali, la detraibilità sale al 75% ed all'85%.
- **Bonus cultura per i diciottenni:** confermata la disposizione introdotta nel 2016 per i giovani che compiono 18 anni nel 2018. Registrandosi tramite una specifica procedura informatica, potranno beneficiare di € 500 spendibili per l'acquisto di biglietti del teatro, del cinema, musei e per l'acquisto di libri e musica registrata.
- **Bonus Renzi:** aumenta il limite di reddito entro il quale il lavoratore può ottenere il bonus di € 80 mensili. Il limite passa da € 24mila a € 24.600 e quello di € 26mila, sale a € 26.600. Può sembrare poco, ma questo permetterà a molti dipendenti pubblici che di recente hanno avuto il rinnovo del contratto (bloccato da anni), di percepirlo. Il bonus potrà essere percepito anche dai titolari dell'Anticipo Pensionistico (APE).
- **Cedolare secca per gli affitti:** non viene stabilizzata ma prorogata di due anni. L'aliquota di imposta sostitutiva del 10% si applica sui contratti a canone concordato degli immobili residenziali.

- **Dichiarazione Iva precompilata:** i lavoratori autonomi e professionisti che scelgono la fatturazione elettronica, riceveranno a fine anno la bozza della dichiarazione Iva precompilata corredata dei modelli F24 necessari per il pagamento dell'Imposta.

MB

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SPETTANO SE IL SECONDO IMMOBILE È INABITABILE

In caso di immobile acquistato con l'agevolazione prima casa divenuto inagibile a causa di eventi sismici, il proprietario può acquistare un altro immobile ad uso abitativo beneficiando nuovamente della suddetta agevolazione. Questa la sintesi del recente pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito di un contribuente. L'istante chiedeva se era possibile fruire delle agevolazioni previste per la prima casa, anche nel caso in cui fossero già state utilizzate per una abitazione colpita e gravemente danneggiata dal sisma dell'agosto/ottobre 2016 e dichiarata inagibile con ordinanza del sindaco. In caso di evento sismico, si configura una fattispecie non



prevedibile e non evitabile, che può comportare l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative. Se l'impossibilità di utilizzo risulta attestata dalle autorità competenti, il contribuente può beneficiare delle agevolazioni prima casa per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito per il primo dello stesso beneficio. Nel caso in cui, successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, l'agevolazione non decade, dato che al momento del nuovo acquisto, tutte le condizioni previste dalla norma risultavano soddisfatte.

Paolo Bendia

GEDOLARE SECCA COME, COSA, QUANDO

La cedolare secca è un regime fiscale spesso molto conveniente per chi affitta immobili abitativi ed al momento è esclusivo appannaggio dei privati. È un sistema di assoggettamento fiscale alternativo all'Irpef, in genere più conveniente perché l'aliquota di imposizione è più bassa. Il contribuente che decide di sfruttarlo deve rispettare precise regole, piuttosto rigide per la verità, anche se negli anni successivi alla prima applicazione alcuni interventi di prassi l'hanno resa più "governabile". Chi decide di locare un immobile applicherà, in luogo delle aliquote Irpef, delle addizionali, delle imposte di bollo e di registro, un'unica imposta sostitutiva. Il reddito dell'immobile, escluso dall'ordinaria imposizione fiscale, non dà diritto alla deduzione o detrazione di oneri direttamente riconducibili ad esso ma deve essere considerato per determinare il diritto a deduzioni, detrazioni e/o benefici di qualunque titolo, dalla condizione di familiare a carico all'Isee. Si può applicare anche per i contratti di locazione stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro a condizione che vengano sublocate a studenti universitari ed ai contratti di locazione breve (durata inferiore a 30 giorni), per i quali non vi è l'obbligo di registrazione. Gli immobili devono rientrare nella categoria catastale da A/1 ad A/11e relative pertinenze, con esclusione della categoria A/10. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono il 21% in caso di contratto a canone libero, il 10% in caso di canone concordato. La base imponibile su applicare le aliquote è rappresentata dal maggiore tra il canone complessivamente maturato nel periodo di applicazione della cedolare e la rendita catastale rivalutata del 5%. L'imposta deve essere versata in acconto e saldo negli stessi termini dell'Irpef. L'acconto è dovuto dal secondo anno nella misura del 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, nelle medesime misure e rate previste per l'Irpef. I codici da utilizzare sono:

- a) 1840 per il primo acconto;
- b) 1841 per il secondo acconto o acconto in unica soluzione;
- c) 1842 per il saldo

L'imposta dovuta può essere compensata

con altri crediti di imposta. In caso di ritardo od omissione del versamento il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso. La scelta del regime della cedolare può essere effettuata alla stipula del contratto all'atto della registrazione o per le annualità successive ma entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente, con il modello RLI. In caso di omessa registrazione l'imposta di registro è comunque dovuta e con essa gli interessi e la sanzione dal 120 al 240% dell'imposta dovuta, queste ultime ridotte al 50% con il minimo di € 200, se il ritardo non supera i 30 giorni. La scelta dell'imposta sostitutiva per i contratti di locazione breve, non soggetti a registrazione, deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi. Per l'intera durata della cedolare l'affittuario rinuncia alla rivalutazione Istat del canone. Le comunicazioni per le cessioni, risoluzioni o proroghe anche se tacite, devono essere effettuate all'Agenzia delle entrate presso la quale è stato registrato il contratto, entro 30 giorni. In caso di dimenticanza della comunicazione della proroga, la scelta della cedolare non decade a condizione che il contribuente abbia effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva ed indicato i redditi da cedolare nel quadro specifico della dichiarazione dei redditi. È comunque soggetto alla sanzione di € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza. Anche in questo caso il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso, prendendo a base l'importo della sanzione a seconda del periodo temporale nel quale avviene la "sanatoria". Stessa sanzione e ravvedimento in caso di omessa/regolarizzata comunicazione di risoluzione del contratto. Se nel contratto non è già prevista la comunicazione all'inquilino della scelta della cedolare da parte del locatore e la rinuncia all'adeguamento Istat del canone, quest'ultimo deve inviare una raccomandata contenente la medesima comunicazione, entro il termine di registrazione del contratto o di 30 giorni dalla decorrenza della scelta. Attenzione: la mancata comunicazione causa la decadenza dalla cedolare. MB



Malattia statali

Al via la riforma del pubblico impiego

Dal 1° settembre è istituito presso Inps il polo unico per le visite fiscali: un unico organo competente sia per privati che pubblico impiego per le visite mediche di controllo in caso di malattia. Escluso il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Se il dipendente pubblico assente per malattia non risulta re-

peribile presso il proprio domicilio, i medici fiscali devono convocarlo a visita ambulatoriale. La giustificazione dell'assenza sarà gestita dagli uffici medico legali dell'Inps in base alle giustificazioni fornite dal lavoratore. Deciderà l'Amministrazione se non sono competenze sanitarie, altrimenti verrà interessata l'area medica del polo unico.

SR

Polizia di Stato

La pensione di anzianità

I dipendenti della Polizia di Stato possono ottenere la pensione anticipata al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall'età, oppure con almeno 35 anni di contributi ed un'età di almeno 57 anni e 7 mesi. I primi "scontano" una finestra di uscita (così si chiama il termine di

attesa che intercorre dalla data di maturazione dei requisiti all'effettivo pensionamento) leggermente più lunga: 15 mesi rispetto ai 12 previsti per gli altri casi. La quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 2012 viene determinata con il sistema contributivo.

Lucia Ciccaglione

Nuovi orari per le visite fiscali degli impiegati pubblici

Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al decreto ministeriale che prevede un'armonizzazione delle fasce di reperibilità delle visite mediche fiscali per controlli di malattia tra dipendenti pubblici e privati. Attualmente i lavoratori privati hanno obbligo di reperibilità dalle 10 alle 12 e

dalle 17 alle 19, mentre i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, festivi compresi. Il parere espresso dal consiglio di Stato invita ad adeguare le fasce tra pubblico e privato, senza ridurre l'incisività della disciplina dei controlli.

SR

Le Casse professionali si aprono al cumulo contributivo

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto la novità del cumulo contributivo, ovvero la possibilità per il lavoratore di cumulare gratuitamente periodi assicurativi temporalmente non coincidenti, accreditati quale lavoratore autonomo, dipendente sia privato che pubblico, presso la Gestione separata Inps, fondi sostitutivi e casse professionali, al fine di ottenere un'unica pensione. Condizione per il cumulo è che il soggetto non sia già titolare di pensione diretta, anche se ha già maturato il requisito contributivo. Si cumulano per intero tutti i periodi ed ogni gestione o Fondo pagherà la propria quota di pensione in base al sistema di calcolo pensionistico maturato nella stessa gestione o Fondo. Le Casse professionali si adeguano adesso alla norma. Le pensioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. I requisiti anagrafici e contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia sono quelli previsti dalla riforma Fornero (adeguati alla speranza di vita) e comunque i più

elevati tra quelli delle gestioni interessate dal cumulo. In aggiunta ai suddetti requisiti, l'interessato dovrà cessare l'attività di lavoro dipendente ed eventualmente cancellarsi dall'albo professionale se previsto. E' possibile ottenere la pensione anticipata nel 2017 e nel 2018, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. Anche la pensione di inabilità (ma non l'assegno di invalidità) può essere richiesta con il cumulo, anche se il requisito contributivo di 5 anni, di cui 3 nel quinquennio, è già stato raggiunto. L'ente competente a gestire la domanda di cumulo è l'ultimo ente di appartenenza. Sulle varie quote pensionistiche di competenza delle diverse gestioni o fondi, spetta l'adeguamento all'inflazione con riferimento all'importo complessivo della pensione. Al pari, spetta l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale o "quattordicesima". Il pagamento della pensione in cumulo viene comunque effettuato dall'Inps. SR

Polizia di Stato

La pensione privilegiata

La pensione privilegiata è stata abrogata per il personale civile nel 2011, mentre è rimasta in vigore per il personale militare e delle forze di polizia. L'attuale disciplina prevede che questa particolare forma di "pensionamento", spetta anche se l'infermità contratta in servizio non determina l'inidoneità al servizio, il lavoratore può quindi ottenerla anche se continua a prestare servizio. Alla cessazione di quest'ultimo può ottenere il riconoscimento di una pensione di privilegio. L'importo del trattamento, normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria

incrementata di un decimo. Due i tipi di pensionamento privilegiato: tabellare ed ordinario. L'ordinario è pari al 100% della retribuzione pensionabile se le infermità sono riconducibili alla prima categoria della tabella A, ridotto dal 90% al 30% per infermità riconducibili rispettivamente, dalla seconda all'ottava categoria. Alle pensioni di settima ed ottava categoria viene applicato un aumento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. La pensione privilegiata tabellare spetta ai militari di truppa ed ai graduati che hanno contratto un'infermità

durante il servizio di leva ed a quelli di grado inferiore a quello di caporale compreso, se hanno subito una menomazione dell'integrità fisica. La tabellare viene liquidata in base ad apposite tabelle stabilite per legge, distinte in otto categorie d'im-

porto economico diverso a seconda della gravità dell'infermità. In caso di peggioramento della situazione sanitaria conseguente, l'interessato può chiedere la revisione di entrambe le prestazioni ed ottenere la riliquidazione. La prima liquidazione della pensione avviene d'ufficio quando la cessazione dal servizio a causa dell'inidoneità assoluta e permanente, è dovuta ad infermità riconosciuta, altrimenti è necessaria una specifica richiesta da presentare entro 5 anni. Competente a ricevere la citata richiesta è l'Amministrazione di appartenenza. L'accertamento sanitario avviene a cura della Commissione medica di verifica. In caso di diniego, l'interessato può presentare ricorso senza limiti temporali. Se il titolare dell'equo indennizzo ottiene la pensione privilegiata per la medesima causa di servizio, gli verrà recuperata la metà di quanto corrisposto, tramite trattenute sulla pensione. Lucia Ciccaglione



Comparto scuola

Requisiti e scadenza per richiedere la pensione

La riforma Fornero del 2012 ha inciso profondamente anche per le pensioni del personale scolastico, docente ed amministrativo ATA. Dal 2012 può essere richiesta la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. Per la pensione anticipata nel 2018 occorrono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, a prescindere dall'età. Per la pensione di vecchiaia occorrono 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età, sia per uomini che per le donne. Il requisito sia per la pensione di vecchiaia che per l'anticipata può essere raggiunto entro il 2018, la decorrenza della pensione sarà sempre dal

1° settembre 2018. Il lavoratore può comunque ottenere la pensione anche con i requisiti antecedenti alla riforma Fornero se perfezionati entro il 2011. Per richiedere la pensione il personale scolastico dovrà inviare tramite il portale Polis del MIUR la domanda di dimissioni on line entro i termini previsti dal decreto che uscirà a fine anno, in genere entro il mese di gennaio. Il Patronato INAC è a disposizione degli interessati per l'invio delle istanze e la consulenza per la verifica del requisito contributivo. Il servizio è gratuito!

SR

Indennità di posizione

Non si considera per la buonuscita

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha accolto il ricorso dell'Inps che aveva escluso l'indennità di posizione nel calcolo del TFS o buonuscita per una lavoratrice dell'università di Firenze. L'indennità non è un elemento dello stipendio base preso a calcolo per la buonuscita, ma è definita a

seguito dei contratti collettivi. Gli elementi da considerare per determinare l'importo della buonuscita includono l'ultimo stipendio ed altri elementi di esso: l'indennità di funzione, per tanti dodicesimi dell'80% di esso, moltiplicato per gli anni utili o riscattati ai fini della buonuscita. Il TFR adottato dal

2001 è invece un accantonamento di una quota annua pari al 6,91% della retribuzione, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat. Tale ultimo sistema è più sfavorevole rispetto al calcolo della buonuscita.

SR

Licenziamento disciplinare nella Pubblica Amministrazione

Cambia la procedura di accertamento in caso di flagranza in atti illeciti che, secondo le norme del Testo Unico sul Pubblico impiego, possono essere puniti con il licenziamento. Il dipendente che viene scoperto a commettere atti illeciti deve essere sospeso entro le 48 ore successive al fatto. La procedura deve essere avviata dal responsabile della struttura

cui appartiene il dipendente, il quale è obbligato a disporre la sospensione cautelare con sospensione della retribuzione con un provvedimento motivato da trasmettere all'Ufficio disciplinare. Quest'ultimo deve avviare e concludere il relativo procedimento entro 30 giorni.

Lucia Ciccaglione

Congedo matrimoniale

L'indennità spetta anche ai disoccupati

I disoccupati che si sposano hanno diritto a un'indennità economica per congedo matrimoniale. La domanda deve essere inoltrata entro un anno dalla data del matrimonio all'Istituto in modalità telematica, personalmente, oppure tramite il Patronato INAC. Hanno diritto all'indennità i disoccupati che hanno lavorato nei tre mesi precedenti alle nozze per almeno quindici giorni, nelle categorie seguenti:

- Operai;
- Apprendisti;
- Lavoratori domiciliari;
- Marittimi di bassa forza;
- Dipendenti di aziende artigiane, cooperative e industriali (ad eccezione degli impiegati anche se

apprendisti, dirigenti). Non ne hanno diritto anche i dipendenti delle aziende agricole, del commercio, credito e assicurazioni, Enti locali, statali e delle aziende che non versano i contributi alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). L'assegno è cumulabile con l'indennità per infortunio sul lavoro. In tale circostanza l'importo dell'assegno è pari alla differenza tra l'indennità per infortunio e la retribuzione spettante. Non è cumulabile con le prestazioni di malattia, disoccupazione NASPI ed assegno di maternità, erogate in sostituzione della retribuzione non percepita dal lavoratore.

GC

Denuncia Infortunio

Dovuta anche per un solo giorno di prognosi

Obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'Inail gli infortuni dei lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio. In precedenza la comunicazione doveva essere fatta solo per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni. La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico da parte del lavoratore o comunque da quando il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza. La finalità di questo nuovo adempimento è solo statistica. La comunicazione deve essere effettuata in modalità telematica tranne che per i lavo-

ratori dell'agricoltura anche se di tipo accessorio e per i domestici e familiari. Al momento dell'infortunio il lavoratore deve rivolgersi alternativamente al medico aziendale, al medico di base o al Pronto soccorso e comunicare immediatamente al datore di lavoro l'infortunio occorso ed il numero del certificato medico rilasciato. Il certificato invece, viene inviato all'Inail dal medico che certifica la prognosi. Fatti i due adempimenti, è bene che il lavoratore infortunatosi "pensi anche a se stesso", recandosi al Patronato INAC al fine di presentare all'Inail l'eventuale richiesta d'inden-

nizzo, oltre che per verificare se quanto dovuto è stato fatto puntualmente. Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio può essere sanzionato. Per la denuncia delle malattie professionali, resta fermo il termine di 5 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all'Inail in via telematica. Anche in questa ipotesi, raccomandiamo al lavoratore di riferirsi al Patronato INAC per la richiesta di indennizzo. L'assistenza del Patronato INAC è gratuita.

GC

APE Sociale per gli edili

La certificazione la rilascia la Cassa edile

Dallo scorso primo maggio alcune categorie di lavoratori possono richiedere una somma a carico della collettività, che li accompagna fino al pensionamento: l'Anticipo Pensionistico social (vedi articoli in questo numero e nel numero precedente). I soggetti interessati a questi interventi e che rispettano i requisiti previsti, devono presentare all'Inps la documentazione comprovante la categoria del lavoro svolto, il periodo, ecc. Per quanto gli operai edili, la produzione della documentazione richiesta risulta particolarmente difficoltosa, visto che molte imprese nelle quali hanno prestato attività non esistono più, si sono trasferite, ecc. L'Inps ha quindi prodotto un messaggio con il quale viene finalmente definita la procedura da seguire in questa eventualità. Il richie-

dente l'APE social potrà richiedere le dichiarazioni alle Casse edili, sottoscritte dal responsabile della Cassa, nelle quali devono risultare i periodi durante i quali è stato iscritto. Tali dichiarazioni devono essere allegata alla domanda di accesso all'APE social ed il richiedente deve dichiarare nel campo "note" della stessa domanda, che "*Stante l'impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate al fine di consentire agli organi demandati le verifiche di competenza*". Gli interessati possono rivolgersi gratuitamente al Patronato INAC per i chiarimenti e l'assistenza del caso. Il servizio è totalmente gratuito.

GC

Prestazione di lavoro occasionale

I nuovi "buoni lavoro"

Contemporaneamente all'abolizione dei voucher o buoni lavoro, il legislatore ha introdotto un nuovo strumento per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale. Non meno complicato del predecessore, si differenzia nelle modalità di attuazione a seconda che l'utilizzo venga effettuato dalle persone o dalle imprese. In queste pagine tratteremo esclusivamente la parte che interessa le persone, definendo "lavoratore" il prestatore dell'attività e "datore di lavoro" il richiedente la prestazione. I voucher sono stati sostituiti dal "libretto di famiglia". Con questo nuovo sistema possono essere impegnate persone in modo sporadico e saltuario. Il libretto di famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da "titoli di pagamento", del valore di € 10 ciascuno, da utilizzare per compensare un'ora di attività lavorativa. Il libretto deve essere acquistato con pagamento all'Inps mediante modello F24 (banca, poste, tabaccherie convenzionate), oppure accedendo al "Portale dei pagamenti" dal sito dell'Istituto. Possono utilizzarlo solo le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa. Le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette ai seguenti limiti economici, con riferimento all'anno civile durante il quale viene prestata l'attività lavorativa:

- per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, i compensi non devono superare € 5mila;
- medesima soglia di compenso erogato alla totalità dei lavoratori da parte del datore di lavoro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo datore di lavoro, compensi non superiori a € 2.500

Gli importi sopra riportati sono al netto dei contributi previdenziali, premi Inail e costi di gestione, e devono essere considerati ridotti al 75%, per le seguenti categorie di lavoratori:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso

- l'università;
- c) disoccupati;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (SIA, ora sostituito dal REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Non è possibile impegnare con il libretto di famiglia il lavoratore con il quale il datore di lavoro ha in corso, oppure ha avuto in corso nei 6 mesi precedenti, un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione. Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata Inps, presso la quale vengono accreditati a titolo di contributi, € 1,65 per ogni € 10 di compenso. All'Inail vengono versati € 0,25, mentre € 0,10 sono destinati ai costi di gestione. Al lavoratore, quindi, dei € 10 iniziali rimangono di compenso € 8. Le attività nelle quali possono essere impegnati sono:

- 1) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- 2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- 3) insegnamento privato supplementare.

Preventivamente al versamento delle somme richieste dal libretto di famiglia, il datore di lavoro deve registrarsi all'Inps tramite il servizio dedicato dall'Istituto sul proprio sito, il contact center, patronati e consulenti del lavoro. Al termine della prestazione, non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa, il datore di lavoro deve comunicare all'Inps:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l'ambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla suddetta comunicazione, il lavoratore riceverà specifica comunicazione tramite mail o sms. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'attività lavorativa è stata svolta, l'Inps erogherà al lavoratore il compenso spettante, con le modalità che lo stesso ha comunicato all'Istituto all'atto della sua registrazione. GC

Iscritti alla Gestione separata

L'indennità di malattia

Anche gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps, parasubordinati (coco) e liberi professionisti sprovvisti di cassa, hanno diritto all'indennità di malattia, a condizione che versino il contributo aggiuntivo dello 0,72%. Non ne hanno diritto i pensionati e gli altri iscritti alla Gestione non in via esclusiva, dato che versano un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria. Durante i periodi di eventuale degenza ospedaliera, agli stessi soggetti sopra elencati spetta un'indennità per un periodo massimo di 180 giornate nell'anno solare, erogata su richiesta direttamente dall'Inps, pari ad

una percentuale del massimale contributivo relativo all'anno in cui ha avuto inizio il ricovero. Il diritto all'indennità di degenza ospedaliera spetta all'assicurato che ha in corso un'attività lavorativa al momento in cui si verifica l'evento che ha determinato il ricovero; lo stesso è tenuto ad astenersi dall'attività durante il periodo indennizzato. Il ricovero deve avvenire in strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. L'interessato deve avere accreditato nella Gestione separata almeno 3 mesi di contributi anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la malattia

o il ricovero. L'indennità di malattia spetta a decorrere dal quarto giorno e fino a un massimo temporale di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni nell'arco dell'anno solare. Il massimo dei giorni indennizzabili in un anno solare è quindi pari a 61 (1/6 di 365 giorni o 366 se anno bisestile). Anche questi lavoratori sono soggetti alla presentazione del certificato medico online ed al rispetto delle fasce orarie di controllo: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Durante la malattia non vengono accreditati i contributi figurativi. GC



Part time verticale

Tre giorni di permesso mensile per assistere i disabili

I lavoratori con contratto part time verticale possono utilizzare i 3 giorni di permesso mensile riconosciuti dalla legge 104/92 per assistere i familiari disabili. A stabilirlo è la Corte di Cassazione ribaltando l'orientamento dell'Inps, che fino ad oggi ha riproporzionato i 3 giorni secondo un rigido calcolo matematico, per il quale, ad

esempio, un lavoratore che lavora per 8 giorni al mese, può utilizzare un solo giorno di permesso. Nel part time verticale infatti, la prestazione lavorativa è svolta a tempo pieno solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno. Per la Cassazione se il part time comporta una prestazione lavorativa per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i giorni di permesso mensile non vanno ridotti, poiché rappresentano una facilitazione ai lavoratori che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave.

Tatiana Sanrocchi

Gestione separata

Più ampia la tutela della malattia

In caso di malattia è prevista una doppia tutela per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps: indennità di malattia ed indennità di degenza ospedaliera, quest'ultima più favorevole rispetto alla prima sia per la durata che per l'importo. Recentemente si è ampliata la casistica per ottenere l'indennità di degenza ospedaliera, per periodi durante i quali il lavoratore necessita di cure per malattie oncologiche o altre gravi patologie che comportano un'inabilità lavorativa temporanea del 100%. Restano escluse le malattie croniche, tutelate nell'ambito delle prestazioni di invalidità civile. Per poter essere indennizzata quale degenza ospedaliera, la malattia deve essere tale da consentire comunque la ripresa dell'attività lavorativa e necessitare di un percorso clinico-assistenziale. Oltre al certificato telematico di malattia, il lavoratore deve consegnare all'Inps il modello cartaceo SR06 e trasmettere la documentazione medica comprovante la patologia (cartella clinica, relazioni mediche, accertamenti ecc.), tramite un plico riportante la dicitura "contiene dati sensibili di natura sanitaria". Se l'Istituto ritiene non indennizzabile l'evento certificato con la degenza ospedaliera, provvede d'ufficio all'erogazione del trattamento economico di malattia. Tatiana Sanrocchi

Indennità di accompagnamento

Spetta anche se l'assistenza non è per l'intera giornata

L'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche nel caso in cui l'aiuto di terzi non sia continuo nell'arco della giornata. Questa la sintesi di un recente pronunciamento della Cassazione. Gli invalidi civili al 100% con impossibilità a deambulare in maniera autonoma o che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, hanno diritto all'indennità di accompagnamento, indipendente dal reddito e dall'età. L'indennità serve a sostenere la famiglia e ad aiutare i disabili mantenendoli all'interno del nucleo familiare, senza ricoverarli in istituti di cura. L'incapacità di compiere autonomamente le normali attività quotidiane, include anche la necessità di ricorrere ad una persona che aiuti il disabile per alcune attività: mangiare, bere, vestirsi, ecc.. Laddove l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore è permanente e l'incapacità di compiere le attività del vivere quotidiano è continua, l'assistenza si intende permanente anche se non prestata per l'intera giornata. Tatiana Sanrocchi

TRANSITO IN ZTL Con il "contrassegno disabili" si può!

Con il contrassegno riservato agli invalidi si può transitare nelle zone a traffico limitato (ZTL) anche se l'accesso è limitato ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, senza bisogno di comunicare all'ente preposto al controllo l'avvenuto passaggio. La questione è stata finalmente chiarita dalla Cassazione, che ha accolto il ricorso di un automobilista. La legge infatti prescrive che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane,

anche nel caso in cui l'accesso è autorizzato ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. Ovviamente la possibilità di transitare nelle Ztl per le auto con il contrassegno invalidi vale sia se il disabile è il conducente oppure è il passeggero. L'obbligo per il conducente di comunicare al Comune l'accesso alla Ztl entro le 48 ore successive l'ingresso nel varco, serve solo per agevolare i controlli amministrativi ma l'eventuale violazione non rende illegittimo l'accesso e non giustifica alcuna multa. Tatiana Sanrocchi

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla persona

AGRIGENTO	Via Imera 135 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI		PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPORBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962.25703 - fax 0962.26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel 040 362901- fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazzale Kennedy 27 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804